



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 05/04/2023 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:

CATALANO SALVATORE, Presidente

FIAMINGO FILIPPO, Relatore

BARRACO GIANFRANCO, Giudice

in data 05/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 168/2022 depositato il 16/12/2022

proposto da

Ibe Gru S.r.l. - 02804150130

Difeso da

Luca Bonfanti - BNFLCU75L15B729N

Elio Andrea Palmitessa - PLMLDR80D30L219F

Rappresentato da Vinovia Maria Cristina Pirovano - PRVVVM67H41G009O

ed elettivamente domiciliato presso l.bonfanti@legalmail.it

contro

Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143

Difeso da

Maria Fazio - FZAMRA69H64F158O

ed elettivamente domiciliato presso avvmariafazio@pec.giuffre.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10/22 A RETTIFICA ADDIZ. PROV.LE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10/22 A RETTIFICA TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10/22 A RETTIFICA TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10/22 A RETTIFICA TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10/22 A RETTIFICA TARI 2018

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10/22 A RETTIFICA TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10/22 A RETTIFICA TARI 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorre la Società Ibe Gru srl contro Creset SpA, concessionaria per verifica e accertamento Tari del Comuni di Bulciago, avverso l'avviso di accertamento Tari n. 10 del 21.09.2022 (inviato con pec del 21.09.2022) di complessivi euro 70.762,00 (sanzioni ed interessi compresi) per gli anni dal 2015 al 2020, rettificativo dell'avviso di accertamento Tari del 23.03.2022 portante lo stesso numero dieci.

Il ricorso, depositato il 16.12.2022, evidenzia i seguenti motivi:

- atto impugnato trasmesso da indirizzo pec non risultante da pubblici registri;
- violazione del potere di accertamento per l'anno 2015;
- nullità del provvedimento per difetto di valida sottoscrizione non risultando pubblicato il funzionario responsabile della concessionaria;
- omessa allegazione degli atti non conosciuti dal contribuente;
- mancanza, insufficienza e contraddittorietà delle prove;
- inutilizzabilità delle presunzioni semplici per carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
- carenza del presupposto Tari sulla natura dei rifiuti, non assimilabili a quelli urbani, prodotti da Ibe Gru srl;
- errata determinazione della superficie dell'area scoperta nonché del suo uso;
- errata applicazione aliquote e mancato scorporo tari già versata;
- emendabilità della dichiarazione tributaria, "qualora si ritenesse che la dichiarazione originariamente presentata ai fini della tassa rifiuti non fosse completa o corretta in relazione a quanto indicato nei motivi di ricorso";
- omessa motivazione delle sanzioni.

Si chiede di:

- in via principale, dichiarare inesistente, nullo, inefficace e/o annullare il provvedimento impugnato ed ogni altro atto ad esso presupposto, contestuale o successivo ;
- annullare e/o disapplicare le sanzioni amministrative;
- in subordine, rideterminare imposte, interessi e/o sanzioni dovute;
- in ogni caso condannare la controparte alla restituzione di eventuali somme versate o riscosse in via anticipata o provvisoria;
- in ogni caso condannare la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.

Il difensore della Società chiede altresì di ammettere la prova per testimoni.

Nulla ha controdedotto Creset SpA.

In udienza è comparso Luca Bonfanti (difensore).

Su invito del presidente il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia, dopodiché il Presidente ammette le parti alla discussione.

Si dà atto che la parte resistente risulta assente alle ore 15,17.

La parte ricorrente chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale.

Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e il Collegio si ritira in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio giudicante non può che prendere atto che in data 02.02.2023 Creset SpA, Concessionaria per l'attività accertativa Tari per il Comune di Bulciago, relativamente all'avviso di accertamento n. 10/2022 ha comunicato (si veda documento depositato il 03.03.2023 da ricorrente) al difensore di Ibe Gru srl che "riscontrata l'inesistenza della notifica a mezzo e-mail pec per l'atto indicato, con la presente si provvede all'annullamento in autotutela dell/gli atto/i indicato/i, ai sensi dell'art. 2 quater del DL n. 564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n. 37/97. Deve ritenersi cessata la materia del contendere".

Vista anche la conforme richiesta del difensore di parte ricorrente il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del dlgs 31 dicembre 1992 n. 546.

Si procede conseguentemente a determinare le spese di giudizio a carico della Concessionaria sunnominata in base agli atti di causa, considerata la fondatezza dei motivi di ricorso con particolare riferimento all'onere della prova ma con esclusione dell'inesistenza della notifica dell'atto impugnato effettuata tramite un indirizzo pec di Creset SpA non risultante in pubblici registri ma pienamente conoscibile dalla Società ricorrente e dal suo difensore (si veda Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6015 del 28 febbraio 2023 e sentenza n. 982 del 16.01.2023 della Suprema Corte).

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali, oneri e accessori se ed in quanto dovuti oltre il contributo unificato tributario.

Il Relatore

Filippo Fiamingo

Il Presidente

Salvatore Catalano